



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Genova
SEZIONE TECNICA
Via Magazzini Generali, 4, 16126 Genova - Tel. 010 2777332 - Fax 010 2777428
[Http://www.genova.guardiacostiera.it](http://www.genova.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 65 /2019

**Porto di Genova – Livellamento dei fondali zone antistanti e ciglio banchina di Ponte Etiopia
Ponente – PROROGA -**

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTA** la nota, *prot.* n.0006376/P, datata 11 marzo 2019, assunta a *prot.* n. 11527 in data 19 marzo 2019 da questa Capitaneria di Porto, dell'Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con la quale viene richiesta la proroga dell'Ordinanza n. 10/2019 del 18 gennaio 2019 autorizzativa dei lavori di livellamento dei fondali delle zone antistanti e ciglio banchina di Ponte Etiopia affidati alla ditta "Giuseppe Santoro S.r.l.", capogruppo del costituito R.T.I. - nell'ambito dell'appalto p.3058;
- VISTO** il Reg. regionale del 7 dicembre 2017, n.4, della Regione Liguria;
- VISTI** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. del 30 marzo 1942, n. 327, nonché gli artt. 59 e 64 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova approvato con la propria Ordinanza n. 03/2003, in data 10 gennaio 2003, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 10/2019 del 18 gennaio 2019;
- RITENUTO** opportuno prorogare la disciplina della navigazione nello specchio acqueo interessato dai lavori per assicurarne l'ordinata esecuzione al fine di garantire il regolare svolgimento, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

ORDINA

ARTICOLO UNICO

L'ordinanza n. 10/2019 datata 18 gennaio 2019 di Questa Capitaneria di Porto, citata in premessa, è prorogata fino alla data del **31 marzo 2019**.

I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53, co. 3, del *D.lgs.*, n. 171, del 18 luglio 2005.

Negli altri casi si applicano, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli artt. 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/genova.

Genova, 22/03/2019

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Nicola CARLONE

